

**APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
AL CODICE DI
PROCEDURA CIVILE COMMENTATO**

VOL. C2
(Ed. luglio 2011)

Novembre 2011

EDIZIONI GIURIDICHE
SIMONE[®]
Gruppo Editoriale Simone

AVVERTENZE

Si riportano le modifiche intervenute sul corpo del Codice di procedura civile da luglio 2011 a ottobre 2011.

- **D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv., con modif., in L. 15 luglio 2011, n. 111.** — Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.
- **D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv., con modif., in L. 14 settembre 2011, n. 148.** — Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

LIBRO PRIMO

• **125. Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte.** — Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso [370], il precetto [480] debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente [82, 86], oppure dal difensore [83, 1633; disp. att. 170] che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve, altresì, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax (1).

La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata [165].

La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale [221, 365, 370, 398].

(1) Ultimo periodo aggiunto ex art. 2, c. 35ter, d.l. 13-8-2011, n. 138, conv. in l. 14-9-2011, n. 148.

• **136. Comunicazioni.** — Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata [disp. att. 45], fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice [68] e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.

Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.

Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.

Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma (1).

(1) Comma aggiunto ex art. 2, c. 35ter, d.l. 13-8-2011, n. 138, conv. in l. 14-9-2011, n. 148.

LIBRO SECONDO

• **445bis. Accertamento tecnico preventivo obbligatorio. (1)** — Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno. di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circonda-

rio risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.

L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.

La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.

Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.

In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.

Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

(1) **Art. inserito ex d.l. 6-7-2011, n. 98, conv. in l. 15-7-2011, n. 111** (art. 38, c. 1, lett. b), n. 1), *Stabilizzazione finanziaria*, con applicazione dal 1°-1-2012 (ai sensi del comma 2 del medesimo art. 38, d.l. 98/2011 cit).

LIBRO QUARTO

• **729. Pubblicazione della sentenza.** — La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta deve essere inserita per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia (1). Il tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.

Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia della sentenza e dei giornali nei quali è stato pubblicato l'estratto deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza per l'annotazione sull'originale [730].

(1) Le **parole** «*pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia*», **sostituiscono** le originarie «*e in due giornali indicati nella sentenza stessa*», ex art. 37, c. 18, **d.l. 6-7-2011, n. 98, conv. in l. 15-7-2011, n. 111** (*Stabilizzazione finanziaria*).

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

• **81bis. Calendario del processo.** — Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, il calendario delle udienze successive, indicando gli incombenti che verranno in ciascuna di esse espletati, compresi quelli di cui all'articolo 189, primo comma. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini (1).

Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d'ufficio può costituire violazione disciplinare, e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi (1).

(1) **Comma 1 sostituito e comma 2 inserito** ex art. 1ter, c. 1, d.l. 13-8-2011, n. 138, conv. in l. 14-9-2011, n. 148. Tali disposizioni si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della l. 148/2011 cit. (ex art. 1ter, c. 2, d.l. cit.).

• **152. Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali.** — Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IR PEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e l'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e l'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio. A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo (1).

(1) Ultimo **periodo aggiunto** ex art. 38, c. 1, lett. b), n. 2, d.l. 6-7-2011, n. 98, conv. in l. 15-7-2011, n. 111 (*Stabilizzazione finanziaria*). Cfr. comma 3, medesimo art. 38, d.l. 98/2011 cit., ai sensi del quale: «3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 2), e per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, la dichiarazione relativa al valore della lite deve essere formulata nel corso del giudizio».